

ASSEMBLEA AUTOCONVOCATA DEI DOCENTI
RESOCONTO INCONTRI
12 - 23 marzo '09

1. **Analisi D.D.L. Aprea** che sarà sottoposto a breve all'approvazione del Parlamento.

Valida anche per istituzioni educative e scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio di amministrazione. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità proprie del gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.¹

D.D.L. Aprea "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti" che riguarda **nuovi organi collegiali, stato giuridico e reclutamento dei docenti:**

art. n.	contenuto in sintesi	considerazioni/ perplessità/ domande emerse
2	Ogni istituzione scolastica può trasformarsi in fondazione , su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ² può avere <i>partner</i> sostenitori che partecipano ai suoi organi di governo possono essere enti pubblici e privati. Ma deve prevedere le necessarie risorse economiche.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se non si trasforma in fondazione quali finanziamenti avrà dallo Stato? ➤ Come fondazione continuerà a ricevere i finanziamenti dello Stato?
3	nuovi organi dell'Istituzione Scolastica: <ol style="list-style-type: none"> 1. dirigente scolastico , 2. consiglio di Amministrazione, 3. collegio docenti, 4. organi di valutazione collegiale degli alunni 5. nucleo di valutazione dell'Istituto 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>non si chiamano più organi collegiali</i> ➤ <i>il D.S. da solo è un organo; scompare la giunta esecutiva (con D.S., D.S.G.A., 1 genitore, 1 docente, 1 ATA, 1 studente)</i> ➤ <i>il C.d.Ammministrazione al posto del C.d.Istituto attuale</i> ➤ <i>sparisce il C.d.Classe</i> ➤ <i>il nucleo di valutazione dell'Istituto sostituisce il gruppo Qualità?</i>
5	C.d.Ammministrazione (durata 3 anni) che si autoregolamenta: <ol style="list-style-type: none"> 1. presieduto dal D.S. che propone il regolamento del C.d.A., comprese le modalità di <i>elezione</i>, sostituzione e <i>designazione</i> dei suoi membri; 2. su proposta del D.S. delibera il Regolamento di Istituto ed approva il POF 	<ol style="list-style-type: none"> 1. oggi il Cdl è presieduto da un genitore eletto a suffragio universale dai genitori; oggi il Cdl è eletto con normativa nazionale con suffragio universale tra tutti i docenti, ATA, genitori, studenti, con la possibilità di liste diverse. La nuova normativa lascia libera ogni scuola di farsi la legge come vuole, quindi potrebbe essere previsto anche il

¹ **comma 4 della legge** "La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) **l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;**
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

² secondo regolamento adottato in base all'Art. 17 legge 23 agosto 1988 n.400 comma 1:

Regolamenti

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

	<p>elaborato dal Collegio docenti</p> <p>3. nomina i docenti esperti ed i membri esterni del nucleo di valutazione dei docenti</p> <p>4. se non funziona, ci sono gravi irregolarità o impossibilità a funzionare o prolungata inattività è previsto il commissariamento da parte dell'U.S.Regionale</p>	<p>suffragio non universale... e la democrazia nella scuola?</p> <p>2. oggi il C.d.I.delibera il Regolamento di Istituto fatte salve le competenze del Collegio docenti e dei C.d.Classe (tant'è vero che il gruppo Autonomia ha l'incarico di aggiornarlo e sistemarlo prima della delibera del Collegio) ... i docenti sono esecutori?!</p> <p>3. oggi i docenti del Comitato di valutazione sono eletti nell'ambito del Collegio doc. e non ci sono esterni</p> <p>4. Quali situazioni potrebbero generare l'impossibilità a funzionare del C.d.A.? Oggi il bilancio approvato dal C.d.istituto è controllato annualmente da due revisori dei conti (Ministero del Tesoro e pubblica Istruzione). La nuova legge non prevede revisori dei conti, la responsabilità è tutta sul D.S.? Chi pagherà quando si scopriranno ammanchi o sbagli o ruberie varie dopo anni, magari?</p>
6	<p>Nel C.d.A. i membri sono: DS presidente altri 10 membri totali nominabili (docenti, studenti, genitori, esperti esterni in ambito educativo o /tecnico/gestionale, rappresentanti provincia) secondo quanto stabilito nel Regolamento che si è dato il C.d.A. stesso (il primo lo redige l'ultimo Cdl)</p>	<p>1. Si teme il controllo politico delle attività della scuola e dei docenti</p> <p>2. Non ci sono più rappresentanti ATA ed il numero dei rappresentanti di docenti, studenti e genitori è molto minore dell'attuale (8 docenti, 4 studenti, 4 genitori, 2 ATA)</p>
7	<p>Collegio docenti: si articola in dipartimenti disciplinari ed in ulteriori sottogruppi definiti da lui stesso (organizzazione interna da inserire ogni anno nel Regolamento di istituto)</p>	<p>1.Perde la possibilità di proporre il Regolamento di istituto al C.I.</p> <p>2.non sono specificate tutte le competenze deliberanti come nella normativa attuale; non è mai usata la parola "delibera", compare solo "approvazione organizzazione del collegio stesso e elaborazione del POF.</p> <p>3.perde il diritto di eleggere i docenti responsabili dei dipartimenti o dei progetti che passa al DS /CdA.</p> <p>4.perde il diritto di gestire le modalità di lavoro del Gruppo Qualità responsabili dei Dipartimenti</p>
8	<p>Organi di valutazione collegiale degli studenti: i docenti, valutano in sede collegiale gli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, come indicato dal regolamento di istituto deliberato dal C.d. Amministrazione.</p>	<p>1.Non c'è più il C.d. Classe con normativa nazionale che si occupa della vita didattica della classe oltre della valutazione;</p> <p>2.non c'è più la corrispondenza biunivoca con la classe: il numero degli organi di valutazione è deciso nel Regolamento di Ist. Problema sollevato: quando c'è da decidere una sospensione? La partecipazione di rappresentanti di genitori e studenti di ogni classe non risulta più.</p> <p>3.Ogni docente è da solo di fronte ad un problema della classe che non sia di ordine valutativo</p>
9	<p>Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie: 1.Fermo restando che "nella composizione del C.d.A. deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e degli studenti," il regolamento di Istituto puo` stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. 2.Anche per i genitori vale quanto stabilito dallo Statuto degli studenti già in</p>	<p>1.Scompare una normativa nazionale di riferimento che garantisce la partecipazione democratica di genitori e studenti indipendentemente dal pensiero del D.S. o di altri del C.d. Amministrazione. L'unico punto fermo per tutti è una qualunque rappresentanza nel C.d.A. deliberata dal C.d.A.</p>

	vigore: “la scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni”.	<i>nel Regolamento di Istituto. Non ci sono più né assemblee di Istituto degli studenti (e quindi niente Monte ore) nè assemblee di classe garantite per tutte le scuole allo stesso modo. 2. Il Regolamento di Istituto decide quale normativa dare al diritto di riunione di studenti e genitori: non c'è però nessun potere decisionale al di fuori del C.d.A. Oggi nei C.d.C. i rappresentanti di studenti e genitori deliberano il piano didattico della classe, quantomeno, e le loro osservazioni possono essere prese in considerazione dai docenti.</i>
10	Nucleo di valutazione efficienza dell'Istituto: 1. composto da un numero di docenti esperti nominati dal CdA e al massimo 2 esterni (pagati) stabilito dal Regolamento di Istituto. 2. valuta ogni anno l'efficienza, l'efficacia e la qualità complessive del servizio scolastico; 3. Le valutazioni sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del P.O.F e del programma annuale delle attività	Oggi questo compito è effettuato dal gruppo Qualità, su mandato del Collegio docenti ed i docenti che vi partecipano sono eletti dal Collegio docenti.
11	Autonomia finanziaria scuole e libertà di scelta educativa delle famiglie	
12	Finalità di stato giuridico, formazione e reclutamento docenti	
13	Percorsi formazione iniziale docenti:	
14	Albo Regionale docenti 1. distinto tra: scuola per infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado e 2° grado e per ciascuna classe di abilitazione 2. istituito presso l'USR , a cui si è iscritti dopo aver superato l'Esame di Stato abilitante	
15	Contratto di formazione per i docenti iniziali: vedi sotto docente iniziale	
16	Concorso d'Istituto: vedi sotto docente iniziale	
17	1. 3 livelli per i docenti con distinto riconoscimento giuridico ed economico (senza sovraordinazione gerarchica): 1. <i>iniziale</i> : ● 1° anno (di applicazione) con contratto di formazione (uguale a contratto a tempo determinato v. art.15), ma con responsabilità di insegnamento su numero di posti decisi da USR con attività formative obbligatorie , coordinate dall'università, sulla base delle indicazioni del docente <i>tutor</i> designato dal Collegio docenti (compenso tutor deciso da contrattazione); non può effettuare attività aggiuntive; sottoposto a valutazione (con giudizio e punteggio finale) da Commissione di valutazione ³ ; l'anno di applicazione può essere ripetuto una sola volta, in	1. Oggi il nuovo docente, superato l'anno di formazione, è già assunto e con riconoscimento giuridico ed economico conseguente. 2. Il contratto del docente iniziale resta contratto di formazione (uguale a contratto a tempo determinato) solo durante l'anno di applicazione oppure finchè non passa ad ordinario? Se così potrebbero passare più anni perchè deve superare un concorso ed i posti di docente ordinario sono stabiliti ogni anno da decreto MIUR a cui possono concorrere sia docenti interni che esterni all'Istituto dove i posti sono. 3. Oggi qualunque docente può candidarsi a dirigere un dipartimento o gruppo di progetto; e il Collegio doc. sceglie quanti dipartimenti

3. Commissione di valutazione presieduta dal DS composta da tre docenti esperti, eletti all'interno dell'Istituto, da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo di cui all'articolo 20.

	<p>caso di giudizio negativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dal 2° anno concorso di Istituto per docenti bandito in ogni Istituto ogni 3 anni al massimo da USP e USR; ● superato concorso, domanda di passaggio a docente ordinario con selezione per titoli (fatta da apposite commissioni) ● non può essere incaricato di attività aggiuntive insegnamento ● sottoposto a valutazione periodica da Commissione di valutazione sulla base di: efficacia azione didattica, impegno progettazione e attuazione POF, contributo attività complessiva scuola, titoli professionali acquisiti in servizio ● ogni valutazione periodica positiva (se negativa può bloccare lo scatto biennale dello stipendio) è utilizzabile come credito professionale ai fini della carriera e riportata nel <i>portfolio personale del docente</i>. <p>2. <i>ordinario:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● oltre all'insegnamento, incaricato secondo Regolamento di Ist. può effettuare attività aggiuntive; ● sottoposto a valutazione periodica da Commissione di valutazione (vedi docente iniziale); ● domanda di passaggio a docente esperto con formazione e concorso espletato a livello di reti di scuole; <p>3. <i>esperto:</i> oltre all'insegnamento incaricato secondo Regolamento di Ist. di formazione iniziale e aggiornamento permanente altri docenti, coordinamento dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica.</p> <p>2. ogni livello (iniziale, ordinario, esperto) con progressione economica automatica per anzianità, con aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva, (vedi art.22) che definisce il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli;</p> <p>3. numero di posti di docente ordinario ed esperto stabilito ogni anno da decreto MIUR a cui possono concorrere sia docenti interni che esterni all'Istituto dove i posti sono; medesimo decreto stabilisce modalità procedure selettive;</p> <p>4. MIUR stabilisce regolamento composizione delle Commissioni per l'avanzamento di livello, procedure e tempi di valutazione, sentita Conferenza Stato-Regioni</p>	<p>costituire. Domani, considerata la difficoltà ed i tempi lunghi per diventare doc. esperti, gli unici che possono espletare tale ruolo (peraltro riconosciuto nel loro stipendio) come verrà deciso il numero dei dipartimenti? Dal numero dei docenti esperti disponibili?</p> <p>4. Gli incarichi al docente esperto sono attribuiti dal Regolamento di Istituto redatto dal DS e deliberato dal CdA e non dal Collegio doc.</p> <p>5. Il docente esperto non viene mai più durante tutto il resto della carriera sottoposto a valutazione. Chi garantirà dell'efficacia della sua azione didattica?</p>
18	<p>Vicedirigente:</p> <p>1. docente esperto che diventa vicedirigente con concorso (titoli ed esami) a livello regionale che produce graduatorie permanenti provinciali per ogni ordine e grado di scuole;</p>	<p>➤ <i>Il vicedirigente quindi non è più scelto dal DS; se il concorso è su base regionale e con graduatorie provinciali e tra docenti esperti è possibile che arrivi in un Istituto un vicedirigente che non ha mai vissuto in quell'Istituto.</i></p>

	<p>2. sostituisce a tutti gli effetti il DS su sue specifiche deleghe o completamente in caso di assenza o di impedimento del DS.</p> <p>3. può essere esonerato dall'insegnamento</p> <p>4. è gerarchicamente superiore ai docenti per le funzioni delegate dal DS e se lo sostituisce</p>	<p>➤ <i>dello stipendio del Vicedirigente non si parla, ergo si deduce che sia quello di docente esperto in base all'anzianità; eppure ha fatto un concorso in più.</i></p> <p>➤ <i>chi e come decide che il Vicedirigente può essere esonerato dall'insegnamento?</i></p>
19	<p>associazioni professionali docenti libere su tre livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ singolo istituto, ➤ regionale, ➤ nazionale <ol style="list-style-type: none"> 1. devono essere accreditate ai sensi della normativa vigente in materia di associazioni professionali (si accede per esame di stato) 2. devono essere consultate in merito a didattica, formazione iniziale docenti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Libere significa che possiamo scegliere di non farne parte? Oppure che abbiamo solo la libertà di iscriverci a quella che vogliamo e quindi siamo obbligati a far parte di un albo professionale?</i> 2. <i>Ma gli albi professionali non sono per chi può svolgere la libera professione (vedi medici che fanno visite private intramoenia) ed avere un tariffario delle prestazioni? I docenti non svolgono prestazioni libero-professionali.</i>
20	<p>organismi tecnici rappresentativi docenti su due livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regionale ➤ nazionale <ol style="list-style-type: none"> 1. hanno autonomia organizzativa e finanziaria 2. composti da: <ul style="list-style-type: none"> ➤ docenti eletti in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza elettiva dei docenti interessati ➤ minoranza designata dalle associazioni professionali (art.19) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Chi li finanzia? Noi docenti? Con una tessera di iscrizione obbligatoria?</i> 2. <i>Chi decide le modalità di elezione?</i> 3. <i>i docenti eletti fanno solo quello o nel contempo insegnano? Chi paga il loro stipendio?</i>
21	<p>funzioni organismi tecnici rappresentativi docenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NAZIONALI: <ul style="list-style-type: none"> • provvedere alla raccolta dati docenti albi regionali (art.14) • formulare proposte su criteri per formazione iniziale, per abilitazione, per l'individuazione degli <i>standard</i> professionali dei docenti; • redigere e aggiornare il codice deontologico; • esercitare potestà disciplinari sugli iscritti agli albi regionali • formulare proposte e pareri obbligatori riguardo determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, tecniche e procedure di reclutamento dei docenti. 2. REGIONALI: <ul style="list-style-type: none"> • provvedere tenuta degli albi regionali e formulazione pareri e proposte in materie attribuite all'organismo tecnico rappresentativo nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grande pericolo di corporativismo con tanti oneri, tanta burocrazia e scarsa tutela 2. sovrapposizione con funzioni del sindacato 3. non ci sono conflitti di competenze tra associazioni professionali e organismi tecnici rappresentativi?

	<ul style="list-style-type: none"> In ogni organismo regionale sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione e la formazione professionale. 	
22	<p>Contrattazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> Contratto docente autonomo del comparto scuola. Materie della contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge. rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, composta solo da rappresentanti sindacali docenti, disciplinata dall'art.43 del D.L.30 marzo '01, n.165 ⁴e dall'accordo collettivo quadro 7 agosto 1998. RSU docenti di istituto soppressa. 	<ol style="list-style-type: none"> Oggi il contratto scuola è unico per tutto il personale; le materie di contrattazione sono scritte nel CCNL firmato dai sindacati nazionali e non fissate per legge Oggi ogni Istituto ha la sua RSU fatta da persone volontarie che lavorano lì elette dai colleghi a suffragio universale : non ci sarà più il controllo sull'assegnazione Fondo di Istituto (decisa peraltro dal CdA); che tutela avrà un docente che avrà leso un suo diritto? Con quale conoscenza della realtà di ogni scuola questa RSU regionale (che sarà evidentemente fatta di sindacalisti di professione) potrà intervenire? E con quali tempi se, come potrà essere, le richieste di intervento saranno molte e da luoghi diversi?

⁴ articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: è la norma che disciplina la **Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva**.